

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.12;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), "cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" ed in particolare l'articolo 2 laddove, al comma 1, nel definire le funzioni del Ministero, alla lettera g), prevede che questo: "coordina le funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ridefinendone con apposito decreto ministeriale finalità ed organizzazione, ed esercita altresì, nell'ambito di attività di ricerca scientifica e tecnologica, funzioni di supporto al monitoraggio e alla valutazione della ricerca, nonché di previsione tecnologica e di analisi di impatto delle tecnologie;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", e in particolare l'articolo 63 che stabilisce che "[...] Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e in particolare i commi 553 e 554 dell'articolo 1, concernenti, rispettivamente, l'individuazione, con decreto ministeriale, dei criteri e delle modalità di iscrizione di enti, istituzioni e organismi privati che svolgono attività di ricerca in una sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, e l'individuazione, con decreto ministeriale, delle modalità di presentazione, da parte dei soggetti iscritti nella predetta Anagrafe, dei progetti finanziabili con il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

VISTO il Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea;

VISTA la comunicazione della Commissione Europea C(2021) 1054 final del 12 febbraio 2021, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti."; convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, recante "*Programmi e interventi inseriti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari e connesse modalità di monitoraggio*";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante disposizioni in materia di "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il Triennio 2022 – 2024*";



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca reg. n. 1314 del 14 dicembre 2021 concernente il nuovo sistema di concessione delle agevolazioni del Ministero alle attività di ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, reg. n. 1141 del 7 ottobre 2021, con il quale sono state approvate le *Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente* 2, condivise con la Cabina di Regia del PNRR dedicata a istruzione e ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 564 del 28 aprile 2021, con il quale sono stati aggiornati i criteri per l'iscrizione nell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 nonché alla sezione denominata "*Enti*, istituzioni e organismi privati di ricerca" di cui all'art. 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

RITENUTO, anche nell'esercizio dei compiti di coordinamento di cui alla citata lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, di integrare il citato decreto ministeriale reg. 564 del 2021 mediante l'indicazione di ulteriori soggetti che possono essere iscritti nell'Anagrafe suddetta e senza invece modificare i soggetti che, in base al citato decreto reg. 564 del 2021, possono essere iscritti nella sezione "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

DECRETA

Art. 1

- 1. A decorrere dalla data del presente decreto, e ferma restando l'osservanza dei requisiti specifici di settore, oltre ai soggetti indicati nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca reg. 564 del 28 aprile 2021, all'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui in premessa possono altresì essere iscritti:
- a) le amministrazioni, gli istituti, gli organismi di ricerca e gli enti pubblici e privati che svolgono, per finalità statutarie, attività di ricerca o di promozione o sviluppo della ricerca;
- b) i soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici per lo svolgimento di attività di ricerca, di sviluppo e/o promozione della ricerca.
- 2. I criteri e le modalità di iscrizione nell'Anagrafe nazionale delle ricerche sono specificati con uno o più decreti direttoriali.
- 3. Resta fermo quanto stabilito nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca, reg. 564 del 28 aprile 2021 per l'iscrizione nella sezione "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca".

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo.

IL MINISTRO Prof.ssa Maria Cristina Messa